



# PROCLAMA IN MATERIA DI POMPE



Tabiliti dal Magistrato de Signori Deputati alla regulatione delle Pompe di questa Città i Capitoli seguenti confermati poi dall' Eccellentissimo Senato, come per lettere del Magistrato Eccellentissimo alle Pompe in Venetia di, 3, Luglio passato; l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor ANTONIO OTTHOBONI, per la Serenissima Republica di Venetia &c. Podestà, e Capitano di Crema, e suo distretto in herendo alle lettere stesse; hà ordinata, e comandata la publicatione de medemi Capitoli, acciò in ordine alla mente publica restino rimossi tutti gl' abusi, che corrono in questa materia, e dà tutti indifferente mente venga prestata l'intera obediencia, altrimenti, in caso d'alcuna trasgressione si procederà a diligente formatione di Processo, & al castigo degl' inobedienti in conformità delle leggi, e de Proclami instituiti dal sudetto Eccellentissimo Magistrato sopra le Pompe.

- Primo Che resti proibito à tutte le Donne di qualsivisa conditione l'uso, e portare di gioie, e perle tanto bone, quanto false, e permesse solamente vn vezzo di perle al collo, ò frisetto di diamanti, ò altro, gl' orecchini, ò siano pendenti, e due anelli nelle dita, con che però, il tutto compreso, non ecceda il valore di Ducati quattrocento, ne possano tener di queste cose permesse più mute, mà si contentino di valersi sempre della stessa.
- 2 Ch' alle medeme parimente restino vietati sopra le vesti li ricami, così d'oro, & argento, come di seta, e d'ogn' altra sorte niuna eccettuata, tutti li drappi tessuti, ò broccati, con oro, ò argento, così nelle vesti, come nelle fodre, tutte le cordelle d'oro, ò argento, tutti li strascini tanto gettati per Terra, quanto puntati sopra le vesti, tenuti sopra il braccio, ò in altro modo nascosti, ogni sorte di guarnitioni di franze, merli increspatis, volanti, infaldati, ò ch' imitassero il ricamo, e le resti solo permesso il valersi di due semplici mani di merli distesi, ò guarnitione di tale altezza, che non ecceda vn quarto di braccio per cadauna, e sopra gl' abiti negri non possano valersi, che di due sole guarnitioni di merli negri distesi, che non eccedano l'altezza sopra limitata; s'intendano pure prohibiti tutti li merli, e lauorieri di ponto in aria bianchi, eccetto ch' alle camiscie, colari, manicini, manegotti, e gremiali, che però non doueranno eccedere l'altezza d'vn quarto di braccio, sotto pena in caso di contrauentione d'alcuna delle cose sopra statuite di Ducati 100. per volta dà esseri irremissibilmente leuata, & applicata la metà al Denonciantè, e l'altra metà ad' arbitrio dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Rappresentante per tempo.
- 3 Ch' à gl' Huomini parimente restino prohibite ogni sorte di gioie eccetto, ch' vn solo anello in dito, ogni drappo tessuto con oro, ò argento tanto negl' abiti, & sotto abiti, quanto nelle fodre de tabarri, e massime ogni guarnitione d'oro, & argento, ogni sorte di ricami, e cordelle, ò altro lauoriero d'oro, & argento, tutti li merli bianchi eccettuato alli colari, colarine, croate, e manichetti di moderata altezza così, che non eccedano mà vn quarto di braccio, e le resti solo permesso guarniti gl' abiti, ò tabarri con due sole mani di merli neri distesi come sopra, ne li bottoni possano essere più che d'oro, ò argento filato.
- 4 Che non possa alcuna persona vestire à liurea più di due seruitori, oltre ad' vn carrocciere, quale liurea dourà essere di pura, e semplice lana senza guarnitione di sorte alcuna, eccetto vn sol' ordine di bottoni di seta, ò di puro stagno, ò ottone, con che però non siano ne indorati, ne inargentati, & eccettuate patimenti le mostre delle maniche de giupponi, e marsine, de bauari de tabarri, e dell' auanti de medemi, che potranno esser di drappo di seta, con che non ecceda l'altezza d'vn terzo di braccio, e se alcuno sarà trouato con liurea, ch' ecceda la presente limitatione possa, e debba dagl' Officiali di Corte esser retento, e condotto prigione, dalla quale non possa esser rilasciato, se prima non hauerà pagato à gl' Officiali, che l'haueranno retento Ducati 25.
- 5 Che in occasion de funerali restino prohibite l'erettioni de catafalchi, l'espositione de panni, & arme della famiglia del Defonto, ne il cadauere possa esser accompagnato alla sepoltura con più di quattro torcie, che non eccedano il peso di lirette otto l'vna, e non si possano con tal' occasione vestir di lutto più di due seruitori, & vn carroccier, ne coprir di nero stanze, carrozze, sedie, ne fornimenti di Caualli.
- 6 Che non possa alcuno valersi de tiri sei caualli sotto le carrozze, e queste restino pure prohibite, com' anco li caleffi, volantini, sedie, ò sotto qual si sia altro nome si chiamino con oro, argento, intagli, indorature, ricami, ò veluti, restando solamente permesso il Damascchetto, ò damasco nel Cielo, e coltrine con sue franze, che non possano essere più, che di seta di moderata altezza, che non ecceda vn festo di braccio, il scudo nel mezzo del Cielo, e le cornici interiori del medemo, che possano essere con qualche moderato intaglio, anche ne castelletti, che però non ecceda il valore di Ducati 25; li colari, ò siano fornimenti de Caualli doueranno esser semplici, e senza guarnitione alcuna, e senza fiocchi di seta alla testa de Caualli, permesse solamente le stachette, e fibie.
- 7 Che nei conuiti, ò banchetti, che si facessero in occasione di matrimonio, ò qual si sia altra restino prohibiti li trionfi, regali di piatti, e cose simili di zucchero, ò altra pasta, che l' imiti, non si possa in vn medemo conuito, ò banchetto usare il grasso, & il magro di pesce, non si possano fare oltre le cose ordinarie più di tre portate de seluaticino, & in quelli di magro non vi possano essere più di tre portate di pesce forastiero, con che però non vi sia più d'vna sorte di seluatico, e pesce per portata, ne si possano fra pasto dar cose di zucchero d'alcuna sorte, mà solo dopo leuata la touaglia si possano dare, ch' vna sorte di confetti bianchi, zeli di cotogno, e pistachi, ne si dia più d'vna sorte di vino d'oltremare, e d'oltremonti, oltre gl' ordinarij del Paese, in pena di Ducati 100. per cadauna contrafazione à cadauna delle cose di sopra statuite, d'essere applicata come sopra.
- 8 Che alli Contadini parimente tanto huomini, quanto Donne, ch' habitano in questo Territorio sia espressamente vietato l'uso, e portare di qualsivisa drappo di seta, ogni sorte di guarnitione d'oro, ò argento, ò di seta; sia però alle Donne solamente permesso l'uso di due anelli nelle dita d'oro, mà senza pietre fine, delle maniche, e cendalo di testa, mà senza guarnitione, & vna modesta guarnitione, ò lauoriero di seta sopra le guarnazze di tela tinta in pena di Ducati 10. per cadauna contrafazione dà essere à cadauno inobediente irremissibilmente leuata, & applicata come sopra.

Sijno i sudetti Capitoli, & ordiai Stampati, e Publicati per la sua insiera, & inuiolabile esecutione, al cui oggetto sijno parimenti Republicati d'anno in anno nel principio del mese di Genaro.

ANTONIO OTTHOBONI, Podestà, e Cap.

Lorenzo Scudellari Cancell. di S. E.

1683. Adì 13. Genaro. Publicati al luogo solito, per il Trombetta &c.

IN CREMA, Per Giuseppe Carcano.

ANT 21993





# PROCLAMA IN MATERIA DI POMPE



Tabiliti dal Magistrato de Signori Deputati alla regulatione delle Pompe di questa Città i Capitoli seguenti confermati poi dall' Eccellentissimo Senato, come per lettere del Magistrato Eccellentissimo alle Pompe in Venetia di, 3, Luglio passato; l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor ANTONIO OTTHOBONI, per la Serenissima Republica di Venetia &c. Podestà, e Capitano di Crema, e suo distretto in herendo alle lettere stesse; ha ordinata, e comandata la publicatione de medemi Capitoli, acciò in ordine alla mente publica restino rimossi tutti gl' abusi, che corrono in questa materia, e dà tutti indifferentemēte venga prestata l'intera obediēza, altrimenti, in caso d'alcuna trasgressione si procederà à diligēte formatione di Processo, & al castigo degl' inobedienti in conformità delle leggi, e de Proclami instituiti dal sudetto Eccellentissimo Magistrato sopra le Pompe.

- Primo Che resti proibito à tutte le Donne di qualsivisa conditione l'uso, e portare di gioie, e perle tanto bone, quanto false, e permesse solamente vn vezzo di perle al collo, ò frisetto di diamanti, ò altro, gl' orecchini, ò siano pendenti, e due anelli nelle dita, con che però, il tutto compreso, non ecceda il valore di Ducati quattrocento, ne possano tener di queste cose permesse più mute, mà si contentino di valersi sempre della stessa.
- 2 Ch' alle medeme parimente restino vietati sopra le vesti li ricami, così d'oro, & argento, come di seta, e d'ogn' altra sorte niuna eccettuata, tutti li drappi tessuti, ò broccati, con oro, ò argento, così nelle vesti, come nelle fodre, tutte le cordelle d'oro, ò argento, tutti li strascini tanto gettati per Terra, quanto puntati sopra le vesti, tenuti sopra il braccio, ò in altro modo nascosti, ogni sorte di guarnitioni di franze, merli increspatis, volanti, infaldati, ò ch' imitassero il ricamo, e le resti solo permesso il valersi di due semplici mani di merli distesi, ò guarnitione di tale altezza, che non ecceda vn quarto di braccio per cadauna, e sopra gl' abiti negri non possano valersi, che di due sole guarnitioni di merli negri distesi, che non eccedano l'altezza sopra limitata; s'intendano pure prohibiti tutti li merli, e lauorieri di ponto in aria bianchi, eccetto ch' alle camiscie, colari, manicini, manegotti, e gremiali, che però non doueranno eccedere l'altezza d'vn quarto di braccio, sotto pena in caso di contrauentione d'alcuna delle cose sopra statuite di Ducati 100. per volta da esserli irremissibilmente leuata, & applicata la metà al Denonciante, e l'altra metà ad' arbitrio dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Rappresentante per tempo.
  - 3 Ch' à gl' Huomini parimenti restino prohibite ogni sorte di gioie eccetto, ch' vn solo anello in dito, ogni drappo tessuto con oro, ò argento tanto negl' abiti, & sotto abiti, quanto nelle fodre de tabarri, e massime ogni guarnition d'oro, & argento, ogni sorte di ricami, e cordelle, ò altro lauoriero d'oro, & argento, tutti li merli bianchi eccettuato alli colari, colarine, croate, e manichetti di moderata altezza così, che non eccedano mai vn quarto di braccio, e le resti solo permesso guarniti gl' abiti, ò tabarri con due sole mani di merli neri distesi come sopra, ne li bottoni possano essere più che d'oro, ò argento filato.
  - 4 Che non possa alcuna persona vestire à liurea più di due seruitori, oltre ad' vn carrocciere, quale liurea dourà essere di pura, e semplice lana senza guarnitione di sorte alcuna, eccetto vn sol' ordine di bottoni di seta, ò di puro stagno, ò ottone, con che però non siano ne indorati, ne inargentati, & eccettuate parimenti le mostre delle maniche de giupponi, e marsine, de bauari de tabarri, e dell' auanti de medemi, che potranno esser di drappo di seta, con che non ecceda l'altezza d'vn terzo di braccio, e se alcuno sarà trouato con liurea, ch' ecceda la presente limitatione possa, e debba dagl' Officiali di Corte esser retento, e condotto prigione, dalla quale non possa esser rilasciato, se prima non hauerà pagato à gl' Officiali, che l'haueranno retento Ducati 25.
  - 5 Che in occasione de funerali restino prohibite l'erettion de catafalchi, l'esposition de panni, & arme della famiglia del Defonto, ne il cadauere possa esser accompagnato alla sepoltura con più di quattro torcie, che non eccedano il peso di lirette otto l'vna, e non si possano con tal' occasione vestir di lutto più di due seruitori, & vn carroccier, ne coprir di nero stanze, carrozze, sedie, ne fornimenti di Caualli.
  - 6 Che non possa alcuno valersi de tiri sei caualli sotto le carrozze, e queste restino pure prohibite, com' anco li caleffi, volantini, sedie, ò sotto qual si sia altro nome si chiamino con oro, argento, intagli, indorature, ricami, ò veluti, restando solamente permesso il Damaschetto, ò damasco nel Cielo, e coltrine con sue franze, che non possano essere più, che di seta di moderata altezza, che non ecceda vn sesto di braccio, il scudo nel mezzo del Cielo, e le cornici interiori del medemo, che possano essere con qualche moderato intaglio, anche ne castelletti, che però non ecceda il valore di Ducati 25; li colari, ò siano fornimenti de Caualli doueranno esser semplici, e senza guarnitione alcuna, e senza fiocchi di seta alla testa de Caualli, permesse solamente le stachette, e fibie.
  - 7 Che nei conuiti, ò banchetti, che si facessero in occasione di matrimonio, ò qual si sia altra restino prohibiti li trionfi, regali di piatti, e cose simili di zucchero, ò altra pasta, che l' imiti, non si possa in vn medemo conuito, ò banchetto usare il grasso, & il magro di pesce, non si possano fare oltre le cose ordinarie più di tre portate de seluaticino, & in quelli di magro non vi possano essere più di tre portate di pesce forastiero, con che però non vi sia più d'vna sorte di seluarico, e pesce per portata, ne si possano fra pasto dar cose di zucchero d'alcuna sorte, mà solo dopo leuata la touaglia si possano dare, ch' vna sorte di confetti bianchi, zeli di cotogno, e pistachi, ne si dia più d'vna sorte di vino d'oltremare, e d'oltremonti, oltre gl' ordinarij del Paese, in pena di Ducati 100. per cadauna contraffattione à cadauna delle cose di sopra statuite, d'essere applicata come sopra.
  - 8 Che alli Contadini parimenti tanto huomini, quanto Donne, ch' habitano in questo Territorio sia espressamente vietato l'uso, e portare di qualsivisa drappo di seta, ogni sorte di guarnition d'oro, ò argento, ò di seta; sia però alle Donne solamente permesso l'uso di due anelli nelle dita d'oro, mà senza pietre fine, delle maniche, e cendalo di testa, mà senza guarnitione, & vna modesta guarnitione, ò lauoriero di seta sopra le guarnazze di tela tinta in pena di Ducati 10. per cadauna contraffattione da essere à cadauno inobediente irremissibilmente leuata, & applicata come sopra.

Sijno i sudetti Capitoli, & ordiai Stampati, e Publicati per la sua intiera, & inuiolabile esecutione, al cui oggetto sijno parimenti Republicati d'anno in anno nel principio del mese di Genaro.

ANTONIO OTTHOBONI, Podestà, e Cap.

Lorenzo Scudellari Cancell. di S. E.

1683. Adì 13. Genaro. Publicati al luogo solito, per il Trombetta &c.

IN CREMA, Per Giuseppe Carcheno.

ANT 21993





# PROCLAMA IN MATERIA DI POMPE



Tabilieti dal Magistrato de Signori Deputati alla regulatione delle Pompe di questa Città i Capitoli seguenti confermati poi dall' Eccellentissimo Senato, come per lettere del Magistrato Eccellentissimo alle Pompe in Venetia di, 3, Luglio passato; l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor ANTONIO OTTHOBONI, per la Serenissima Republica di Venetia &c. Podestà, e Capitanio di Crema, e suo distretto in herendo alle lettere stesse; hà ordinata, e comandata la publicatione de medemi Capitoli, acciò in ordine alla mente publica restino rimossi tutti gl' abusi, che corrono in questa materia, e dà tutti indifferentemete venga prestata l'intera obediencia, altrimenti, in caso d'alcuna trasgressione si procederà a diligente formatione di Processo, & al castigo degl' inobedienti in conformità delle leggi, e de Proclami instituiti dal sudetto Eccellentissimo Magistrato sopra le Pompe.

- Primo Che resti prohibito à tutte le Donne di qualsivisa conditione l'uso, e portare di gioie, e perle tanto bone, quanto false, e permesse solamente vn vezzo di perle al collo, ò friseto di diamanti, ò altro, gl' orecchini, ò siano pendenti, e due anelli nelle dita, con che però, il tutto compreso, non ecceda il valore di Ducati quattrocento, ne possano tener di queste cose permesse più mute, mà si contentino di valersi sempre della stessa.
- 2 Ch' alle medeme parimente restino vietati sopra le vesti li ricami, così d'oro, & argento, come di seta, e d'ogn' altra sorte niuna eccettuata, tutti li drappi tessuti, ò broccati, con oro, ò argento, così nelle vesti, come nelle fodre, tutte le cordelle d'oro, ò argento, tutti li strascini tanto gettati per Terra, quanto puntati sopra le vesti, tenuti sopra il braccio, ò in altro modo nascosti, ogni sorte di guarnitioni di franze, merli increspatis, volanti, infaldati, ò ch' imitassero il ricamo, e le resti solo permesso il valersi di due semplici mani di merli distesi, ò guarnitione di tale altezza, che non acceda vn quarto di braccio per cadauna, e sopra gl' abiti negri non possano valersi, che di due sole guarnitioni di merli negri distesi, che non eccedano l'altezza sopra limitata; s'intendano pure prohibiti tutti li merli, e lauorieri di ponto in aria bianchi, eccetto ch' alle camiscie, colari, manicini, manegotti, e gremiali, che però non doueranno eccedere l'altezza d'vn quarto di braccio, sotto pena in caso di contrauentione d'alcuna delle cose sopra statuite di Ducati 100. per volta da esserli irremissibilmente leuata, & applicata la metà al Denonciantè, e l'altra metà ad' arbitrio dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Rappresentante per tempo.
- 3 Ch' à gl' Huomini parimenti restino prohibite ogni sorte di gioie eccetto, ch' vn solo anello in dito, ogni drappo tessuto con oro, ò argento tanto negl' abiti, & sotto abiti, quanto nelle fodre de tabarri, e massime ogni guarnitione d'oro, & argento, ogni sorte di ricami, e cordelle, ò altro lauoriero d'oro, & argento, tutti li merli bianchi eccettuato alli colari, colarine, croate, e manichetti di moderata altezza così, che non eccedano mai vn quarto di braccio, e le resti solo permesso guarniti gl' abiti, ò tabarri con due sole mani di merli neri distesi come sopra, ne li bottoni possano essere più che d'oro, ò argento filato.
- 4 Che non possa alcuna persona vestire à liurea più di due seruitori, oltre ad' vn carrocciere, quale liurea dourà essere di pura, e semplice lana senza guarnitione di forte alcuna, eccetto vn sol' ordine di bottoni di seta, ò di puro stagno, ò ottone, con che però non siano ne indorati, ne inargentati, & eccettuate parimenti le mostre delle maniche de giupponi, e marsine, de bauari de tabarri, e dell' auanti de medemi, che potranno esser di drappo di seta, con che non ecceda l'altezza d'vn terzo di braccio, e se alcuno sarà trouato con liurea, ch' ecceda la presente limitatione possa, e debba dagl' Officiali di Corte esser retento, e condotto prigione, dalla quale non possa esser rilasciato, se prima non hauerà pagato à gl' Officiali, che l'haueranno retento Ducati 25.
- 5 Che in occasion de funerali restino prohibite l'erettioni de catafalchi, l'espositione de panni, & arme della famiglia del Defonto, ne il cadauere possa esser accompagnato alla sepoltura con più di quattro torcie, che non eccedano il peso di lirette otto l'vna, e non si possano con tal' occasione vestir di lutto più di due seruitori, & vn carroccier, ne coprir di nero stanze, carrozze, sedie, ne fornimenti di Caualli.
- 6 Che non possa alcuno valersi de tiri sei caualli sotto le carrozze, e queste restino pure prohibite, con' anco li caleffi, volantini, sedie, ò sotto qual si sia altro nome si chiamino con oro, argento, intagli, indorature, ricami, ò veluti, restando solamente permesso il Damascchetto, ò damasco nel Cielo, e coltrine con sue franze, che non possano essere più, che di seta di moderata altezza, che non ecceda vn sesto di braccio, il scudo nel mezzo del Cielo, e le cornici interiori del medemo, che possano essere con qualche moderato intaglio, anche ne castelletti, che però non ecceda il valore di Ducati 25; li colari, ò siano fornimenti de Caualli doueranno esser semplici, e senza guarnitione alcuna, e senza fiocchi di seta alla testa de Caualli, permesse solamente le stachette, e fibie.
- 7 Che nei conuiti, ò banchetti, che si facessero in occasione di matrimonio, ò qual si sia altra restino prohibiti li trionfi, regali di piatti, e cose simili di zucchero, ò altra pasta, che l' imiti, non si possa in vn medemo conuito, ò banchetto usare il grasso, & il magro di pesce, non si possano fare oltre le cose ordinarie più di tre portate de seluaticino, & in quelli di magro non vi possano essere più di tre portate di pesce forastiero, con che però non vi sia più d'vna sorte di seluatico, e pesce per portata, ne si possano fra pasto dar cose di zucchero d'alcuna sorte, mà solo dopo leuata la touaglia si possano dare, ch' vna sorte di confetti bianchi, zeli di cotogno, e pistachi, ne si dia piu d'vna sorte di vino d'oltremare, e d'oltremonti, oltre gl' ordinarij del Paese, in pena di Ducati 100. per cadauna contrafazione à cadauna delle cose di sopra statuite, d'essere applicata come sopra.
- 8 Che alli Contadini parimenti tanto huomini, quanto Donne, ch' habitano in questo Territorio sia espressamente vietato l'uso, e portare di qualsivisa drappo di seta, ogni sorte di guarnitione d'oro, ò argento, ò di seta; sia però alle Donne solamente permesso l'uso di due anelli nelle dita d'oro, mà senza pietre fine, delle maniche, e cendalo di testa, mà senza guarnitione, & vna modesta guarnitione, ò lauoriero di seta sopra le guarnazze di tela tinta in pena di Ducati 10. per cadauna contrafazione da essere à cadauno inobediente irremissibilmente leuata, & applicata come sopra.

Sijno i sudetti Capitoli, & ordiai Stampati, e Publicati per la sua intiera, & inuiolabile esecutione, al cui oggetto sijno parimenti Republicati d'anno in anno nel principio del mese di Genaro.

ANTONIO OTTHOBONI, Podestà, e Cap.

Lorenzo Scudellari Cancell. di S. E.

1683. Adì 13. Genaro. Publicati al uoco solito, per il Trombetta &c.

IN CREMA, Per Giuseppe Carcheno.

ANT 21939

